

DIRITTO

Il patto di famiglia

Può rappresentare un aiuto nella successione delle imprese familiari?

Il passaggio generazionale è una delle fasi più delicate del ciclo di vita delle aziende familiari perché rappresenta il momento in cui l'imprenditore, spesso fondatore dell'impresa, cede il testimone e nuove forze subentrano nella gestione aziendale.

Il momento del passaggio di testimone riguarda tutte le imprese familiari e non può essere evitato in quanto ha a che fare con la continuità e con le prospettive di crescita dell'azienda.

In Italia tale tema ha assunto una connotazione negativa in quanto la prospettiva del mancato passaggio generazionale viene percepita come un rischio per la famiglia e per l'impresa stessa, nonostante esistano soluzioni diverse in grado di garantire la continuità e la sopravvivenza dell'impresa familiare.

Le statistiche rilevano infatti che il 10% dei fallimenti annui delle aziende familiari derivano dalla mancata pianificazione e gestione del passaggio generazionale. Analizzando gli ultimi dati statistici riguardanti la dimensione e la composizione delle aziende italiane si rileva che il 92% è di tipo familiare, mentre il 42% è di impronta familiare. Inoltre, solamente il 30% delle imprese arriva alla seconda generazione, mentre appena il 15% arriva alla terza.

Partendo poi dall'ipotesi che il passaggio generazionale debba avvenire circa ogni 30 anni e classificando gli imprenditori per fasce d'età si può stabilire che il 37% degli imprenditori italiani avrebbe già dovuto pianificare il passaggio generazionale mentre il 24% dovrà organizzarlo nei prossimi dieci anni.

Purtroppo non esiste una "ricetta" in grado di garantire il successo della fase in quanto questa coinvolge aspetti di ordine psicologico, emotivo, normativo, commerciale, amministrativo, fiscale, che variano da impresa ad impresa. Proprio per questo motivo gestire il passaggio generazionale richiede grande lungimiranza, un approccio strategico e lucidità di pensiero.

Ma non bisogna allarmarsi. Le modalità di gestione del passaggio generazionale sono molteplici: interna, attraverso l'ausilio di strumenti giuridici come la holding di famiglia, il trust, il fondo patrimoniale, il patto di famiglia, ecc., o esterna, ricorrendo agli investitori istituzionali.

Di particolare interesse risulta lo strumento giuridico del patto di famiglia, introdotto in Italia dalla legge n.55¹ del 14 febbraio 2006 che ha fatto seguito alle esortazioni dell'Unione Europea nei confronti dei legislatori nazionali affinché il diritto di famiglia e successorio non fossero d'ostacolo alla successione ereditaria nelle imprese.

ISABELLA ZANCONATO

Praticante Ordine di Vicenza

Data la rilevanza del fenomeno family business in Italia, il legislatore, attraverso l'introduzione del patto di famiglia, ha voluto agevolare il passaggio generazionale nella speranza che tale aspetto sia fondamentale nel contribuire allo sviluppo del Paese.

Ma vediamo se può essere veramente un aiuto. Innanzitutto definitivamente il patto di famiglia consiste nella possibilità, per l'imprenditore, di effettuare un contratto con uno dei propri discendenti (figlio o nipote) avente per oggetto il trasferimento immediato, in tutto o in parte, dell'azienda, o delle quote di partecipazioni di controllo al capitale della società di famiglia (art. 768 bis c.c.).

Al contratto, da stipularsi per atto pubblico a pena di nullità (art.768 ter), devono partecipare anche il coniuge e coloro che sarebbero legittimari se la successione ereditaria dell'imprenditore si aprisse in quel momento. Questo punto rappresenta un limite alla stipula del patto in quanto la partecipazione totalitaria dei legittimari (e quindi il consenso unanime) è una circostanza che non di rado può creare notevoli difficoltà.

E se sopravvivono nuovi legittimari² all'apertura della successione dell'imprenditore? La legge prevede che quest'ultimi possano chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma corrispondente al valore della quota di legittima loro spettante, aumentata degli interessi legali (art. 768 quinquies c.c.).

Un altro limite è rappresentato dal fatto che i trasferimenti oggetto del patto devono avvenire solo in favore di un discendente dell'imprenditore e non in favore di altri soggetti, quali fratelli, coniuge, altri parenti o addirittura terze persone.

Inoltre il discendente assegnatario ha l'onere di liquidare gli altri partecipanti al contratto in denaro o in natura. Questo aspetto è causa di non pochi problemi nel caso in cui il beneficiario non abbia le risorse necessarie per effettuare la liquidazione³.

Per quanto riguarda il profilo fiscale il patto di famiglia fa parte degli atti a titolo gratuito garantendo

che il trasferimento di aziende (o rami di esse) e di partecipazioni non sia soggetto ad imposta (art. 3, comma 4 ter del D. Lgs. 346/1990). Il tutto a condizione che i beneficiari del patto di famiglia:

1. proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano la partecipazione di controllo per non meno di 5 anni;
2. dichiarino di impegnarsi a osservare quanto al punto 1. Da ricordare che dette agevolazioni non si applicano anche all'attribuzione (di somme di denaro o di beni) eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali in favore di altri partecipanti al contratto, ricadendo quest'ultime nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni. Inoltre, nel caso in cui nell'azienda oggetto del trasferimento siano compresi beni immobili, saranno dovute anche le imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria.

Bisogna dire che il patto di famiglia è stato istituito allo scopo di mettere a disposizione degli imprenditori uno strumento giuridico idoneo per consentire il passaggio generazionale dei beni produttivi nel rispetto dell'esigenza di salvaguardia dell'efficienza dell'impresa e dei diritti dei legittimari.

Ma se da un lato esso rappresenta una deroga al divieto di patti successorii in quanto permette di anticipare la successione, di operare attribuzioni preferenziali immediate a favore di alcuni eredi e di trasferire il patrimonio al beneficiario senza che questo versi alcun corrispettivo, dall'altro lato, nonostante la possibilità di sciogliere o modificare il patto mediante un diverso contratto o recesso (art. 768 septies del c.c.), la decisione assunta dall'imprenditore non è poi tanto suscettibile di ripensamenti.

Infatti, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertato un eventuale sconfinamento dai limiti posti dalla legge n. 55/2006, il contratto ricadrebbe nell'ambito del patto successorio⁵ vietato, con conseguente radicale nullità del contratto con cui si era inteso disciplinare il passaggio generazionale dei beni produttivi di famiglia. Nullità alla quale, in molti casi, si potrebbe assai difficilmente porre rimedio con accordi sostitutivi del patto invalido: sia perché potrebbe essere accertata dopo la morte dell'imprenditore, sulla cui autorevolezza non si potrebbe quindi più contare; sia perché, anche prima dell'apertura della successione, la situazione oggettiva potrebbe essersi modificata⁶ e i rapporti tra i successori potrebbero essersi alterati in modo tale da rendere non più percorribile una soluzione concordata. Quindi, nonostante sia stato molto pubblicizzato, molte sono le problematiche lasciate in sospenso dal legislatore⁷ al punto che l'utilizzo del patto di famiglia quale strumento di pianificazione sicura ed efficace del passaggio generazionale è stato per il momento disincentivato a favore di strumenti più semplici come il trust o la holding.



NOZIONE E FORMA	PARTECIPAZIONE	VIZI DEL CONSENSO	RAPPORTI CON I TERZI	SCIoglIMENTO E MODIFICAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • accordo tra IMPRENDITORE E DISCENDENTI • oggetto: trasferimento azienda o quote di partecipazione di controllo al capitale della società • scopo: semplificare il passaggio generazionale evitando litigi tra eredi • forma: atto pubblico a pena di nullità 	<ul style="list-style-type: none"> • coniuge + tutti i potenziali legittimari nel caso di aprisse la successione • onere del beneficiario di liquidare gli altri partecipanti al contratto, salvo che questi rinuncino, in denaro o natura • i beni non assegnati agli altri partecipanti concorrono alla determinazione delle quote di legittima loro spettanti. 	<ul style="list-style-type: none"> • il patto può essere impugnato dai partecipanti. • prescrizione: 1 anno 	<ul style="list-style-type: none"> • coniuge + altri legittimari sopravvenuti alla successione dell'imprenditore POSSONO chiedere al beneficiario il pagamento della somma corrispondente al valore della quota di legittima loro spettante, aumentata degli interessi legali 	<ul style="list-style-type: none"> • scioglimento mediante recesso e dichiarazione certificata • modificazione mediante diverso contratto

¹ Questa legge ha novellato il Codice civile inserendo, nel Titolo IV del Libro II, il nuovo Capo V-bis (artt. da 768 bis a 768 octies) e, nell'art. 458 (che sanciva e continua a sancire il divieto dei patti successorii), la premessa «fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti».

² Chi sono questi legittimari sopravvenuti? I figli nati dopo la stipula del patto di famiglia, i legittimari di secondo grado, viventi e il coniuge se il matrimonio è posteriore al patto.

³ N.B. I non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali possono comunque rinunciare all'attribuzione in denaro o in natura loro spettante (art. 768 quater, comma 2 del c.c.). «I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti» (art. 768 quater, comma 3 del c.c.).

⁴ «Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi».

⁵ Il diritto successorio è connotato dal grado di vincolatività più elevato di tutto l'ordinamento e in cui il superamento dei limiti legislativi a opera dell'autonomia privata è sanzionato spesso con la nullità.

⁶ Infatti, al momento della dichiarazione di nullità del patto, l'azienda potrebbe essere stata gestita da anni dal discendente assegnatario, con significativi incrementi o decrementi di valore.

⁷ Rispetto a taluni interrogativi, la legge non fornisce alcuna risposta, creando un vuoto normativo difficilmente colmabile in via interpretativa.